

Il tentativo obbligatorio di conciliazione

Quando fra preponente ed agente sorge una qualsiasi disputa riguardante il rapporto di collaborazione tra gli stessi intercorrente il rimedio naturale accordato dall'ordinamento è il ricorso al Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro. E' infatti questo l'organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause relative ai rapporti d'agenzia; il processo del lavoro, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto garantire una maggiore e più veloce tutela rispetto all'ordinario processo di cognizione, ma con gli anni l'enorme carico di giudizi ha determinato invece una dilatazione insostenibile dei tempi di svolgimento delle cause. Alla luce di questa situazione è giusto chiedersi se esistano strumenti, contenuti nella normativa processuale, che per la loro speditezza e assenza di formalità possano essere considerati serie alternative al ricorso al giudice del lavoro. Il codice di procedura civile rende obbligatorio, per gli agenti e rappresentanti di commercio (laddove sia applicabile il rito del lavoro), il previo ricorso all'istituto della conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro o in sede sindacale, prima di instaurare un giudizio contro le mandanti. L'espletamento della procedura di conciliazione deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta presso la commissione dell'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Qualora i 60 giorni trascorrono inutilmente, il tentativo si considera espletato e l'azione giudiziaria può essere intrapresa. La conciliazione può avvenire anche in sede sindacale, quando l'agente e la mandante siano assistiti dalle rispettive organizzazioni di categoria. In tal caso copia del verbale di accordo dovrà essere depositata presso l'ufficio provinciale del lavoro. Nella pratica, visti i carichi di lavoro delle commissioni di conciliazione operanti presso gli uffici del lavoro (forse è più facile ottenere risultati positivi tramite le conciliazioni in sede sindacale) l'effetto certo di questo nuovo istituto è stato quello di avere ulteriormente prolungato i tempi dei giudizi.